

CONFLITTO DI INTERESSI

SI1203B – VITTORIO COLAO – MINISTRO INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE PARERE POST CARICA

Roma, 15 dicembre 2022

Oggetto: *richiesta di parere relativamente al regime delle incompatibilità post carica ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi", pervenuta in data 21 novembre 2022*

Illustre Dottore,

in data 21 novembre 2022 è pervenuta in Autorità una nota con la quale Ella richiede un parere in ordine alla compatibilità tra la carica di Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da Lei ricoperta sino al 21 ottobre 2022, e l'assunzione della carica di componente del consiglio di amministrazione dell'Università Bocconi, l'assunzione della carica di consigliere di amministrazione in Verizon Inc, nonché lo svolgimento di attività di advisory per la società di investimenti General Atlantic.

In relazione a tale richiesta l'Autorità, nella riunione del giorno 13 dicembre 2022, ha deliberato il seguente parere.

Le fattispecie in esame sono da ricondurre all'articolo 2, comma 1, lettera c) (le prime due) e all'articolo 2, comma 1, lett. d) (la terza) della legge 20 luglio 2004, n. 215, disposizioni richiamate dall'articolo 2, comma 4, della medesima legge, in base al quale *"l'incompatibilità prevista dalle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 perdura per dodici mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta"*.

Per quanto riguarda, nello specifico, l'assunzione della carica nel Consiglio di Amministrazione dell'Università Commerciale Luigi Bocconi, l'Autorità ha ritenuto che tale circostanza non valga ad integrare la richiamata fattispecie di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 215/2004, atteso che l'Università Bocconi non riveste la forma giuridica della società commerciale e, ai sensi dell'articolo 1, co. 1 dello Statuto, non persegue fini di lucro.

Quanto all'assunzione della carica di componente del *Board of Directors* in *Verizon Communications Inc*, si rappresenta che la citata disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 215/2004 è essenzialmente intesa ad escludere in radice anche la mera eventualità che l'esercizio delle attribuzioni inerenti alla carica di governo possa essere influenzato o distorto dall'interesse del titolare a preconstituirsì benefici futuri, ad esempio in termini di incarichi successivi alla cessazione della carica governativa. In questo senso, l'elemento di discontinuità introdotto dal legislatore nei rapporti tra gli ex titolari di carica e gli enti o le società che operino prevalentemente nei settori interessati dalle specifiche funzioni esercitate nel corso del mandato governativo, è finalizzato a salvaguardare l'imparzialità dell'azione pubblica, che rappresenta il principio cardine della disciplina sul conflitto di interessi.

L'indagine sugli elementi della connessione e della prevalenza, di cui all'articolo 2, comma 4, secondo periodo, della legge 20 luglio 2004, n. 215, è finalizzata a verificare quali siano i settori di attività prevalente delle società o degli enti a favore dei quali o presso i quali dovrà essere svolto l'incarico, indagando se sussistano, per tali attività, profili di connessione con le funzioni e le competenze istituzionali del titolare di carica.

La valutazione si concentra sull'analisi astratta delle attribuzioni della carica governativa, accertandone l'idoneità a coinvolgere quegli stessi settori nei quali le società o gli enti operano in via prevalente, verificando altresì se possa sussistere, in fatto, un legame fra le attribuzioni del titolare di carica e gli enti o le società interessate (attraverso, ad esempio, il potere di nominare i vertici oppure per effetto di pregressi rapporti contrattuali delle società o degli enti con il dicastero interessato).

Nei numerosi precedenti condotti dall'Autorità in tema di divieti *post* carica, i requisiti della connessione e della prevalenza sono stati ampiamente approfonditi. Con riferimento alla connessione, è stato ritenuto che l'analisi non può esaurirsi nell'accertamento della mera coincidenza di materie, ma deve essere condotta anche avendo riguardo all'eventuale esercizio di poteri pubblici e di funzioni esercitate sulle società o nei settori in cui esse operano, nonché ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra le parti. Con riguardo alla prevalenza, l'analisi deve invece essere effettuata considerando il peso delle attività connesse rispetto al complesso delle attività societarie.

Nel caso di specie, guardando al primo e principale profilo di indagine e tenuto conto delle attribuzioni a Lei delegate in qualità di Ministro con il D.P.C.M. 15 marzo 2021, non si rinvengono specifici poteri autoritativi, amministrativi o di regolazione, facenti capo al Ministero di cui trattasi e, in particolare, alle funzioni da Lei svolte in qualità di Ministro, idonei ad incidere in maniera rilevante sugli ambiti di operatività di Verizon Communications Inc. Quest'ultima risulta infatti attiva in via prevalente in mercati diversi da quello nazionale, né la S.V. risulta ricoprire alcuna carica nelle società del gruppo attive in Italia e indirettamente controllate da Verizon Communications Inc.

Sotto il secondo profilo (esistenza di rapporti giuridici e/o economici con la società interessata), dalle informazioni attualmente in possesso dell'Autorità, non si ha evidenza di rapporti giuridici ed economici costituiti nell'ambito delle attribuzioni svolte dal richiedente con società del Gruppo Verizon durante il periodo in cui è stato ricoperto l'incarico di Governo.

Con riferimento, da ultimo, alla possibilità che la S.V. eserciti attività di natura consulenziale a favore della società General Atlantic Service Company L.P., si rappresenta che le attività professionali di cui all'articolo 2, co. 1, lett. d) sono precluse, nei dodici mesi successivi alla cessazione della carica di governo, ove le stesse vertano su materie connesse con la precedente carica istituzionale e a condizione che siano prestate a favore di enti di diritto pubblico ovvero di società aventi fini di lucro operanti prevalentemente in settori connessi con la stessa carica.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene che l'intendimento da Lei dichiarato di volersi astenere dal trattare questioni concernenti investimenti da realizzare in Italia in settori connessi con la Sua precedente carica di governo, sia astrattamente idoneo ad escludere eventuali profili di criticità con riferimento alla disciplina sulle incompatibilità *post carica* di cui alla legge n. 215/2004.

A tale proposito si rappresenta altresì che Ella ha la facoltà di interpellare in via preventiva questa Autorità in ordine alla applicabilità della disciplina in materia di incompatibilità *post carica*, con riferimento a specifici casi concreti di esercizio dell'incarico professionale di cui trattasi.

Si rende noto che il presente parere, ai sensi dell'articolo 23, secondo comma del Regolamento sul conflitto di interessi, è soggetto alla pubblicazione sul bollettino dell'Autorità, salve "*eventuali esigenze di riservatezza motivatamente rappresentate*".

Si chiede pertanto alla S.V. di comunicare a questa Autorità, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento del parere, la sussistenza di eventuali esigenze di riservatezza, motivandone le specifiche ragioni.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi